


Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 4
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n. 6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

Depositato in udienza il 16/9/08
IL GIUDICE
Dott. Paolo Micheli



Ill.mo Sig.
Giudice per l'udienza preliminare
presso il Tribunale di Perugia
dott. Paolo Micheli

NOTE DIFENSIVE

I sottoscritti avv. Luca Maori e avv. Giulia Bongiorno, difensori di Raffaele Sollecito nel proc. pen. n. 9066/07 R.G. N.R. e n. 6671/07 R.G. Gip, espongono e chiedono quanto segue.

1. Nullità dell'interrogatorio di garanzia e conseguente inefficacia della misura cautelare

Preliminarmente giova richiamare l'attenzione sui principi di diritto stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza del 28 giugno 2005, n. 26798 (in *Cass. pen.*, 2005, fasc. 11, 3260), in merito alla rilevanza che assume il diritto di difesa nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia.

Partendo dal presupposto per cui nel nostro sistema processuale l'iniziativa cautelare appartiene al P.M. - e il giudice emette il provvedimento *inaudita altera parte* - la Suprema Corte sottolinea che l'interrogatorio di garanzia è un'occasione fondamentale per far valere sia personalmente che tramite la difesa tecnica le proprie ragioni.

Al fine di valorizzare l'importanza che assume in questo specifico momento l'assistenza tecnica del difensore, le Sezioni Unite, inoltre, precisano che "(...) la difesa possa e debba

avere una percezione degli atti anticipata, completa e diretta, ossia non solo mediata attraverso la comunicazione del giudice, che fra l'altro è il soggetto che ha emesso il provvedimento (...)".

Anche sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Suprema Corte, si rileva una doppia violazione del diritto di difesa, di seguito illustrata.

a) Nullità del divieto di colloquio

La regola di carattere generale che sancisce il diritto dell'indagato ristretto in custodia cautelare di conferire con il difensore può essere eccezionalmente derogata in presenza di specifiche ragioni idonee a giustificare la compressione del diritto di difesa.

Ovviamente, trattandosi di un provvedimento eccezionale, il P.M. ha l'obbligo di motivare il differimento del preventivo colloquio tra l'indagato e il suo difensore.

A tal proposito, la giurisprudenza non ritiene sufficiente un decreto motivato con formule di stile ma richiede una motivazione adeguatamente articolata, tanto che – ove essa manchi – il provvedimento viene ritenuto nullo (Cass., Sez. IV pen., 12 luglio 2007, Recchia, in *Foro it.*, Rep. 2008, voce *Difensore penale*, n. 11; Cass., Sez. I pen., 24 marzo 2004, Tegas, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2004, 285).

Ebbene, nel caso di specie, come si illustrerà a seguire, la difesa non ha in alcun modo potuto sindacare la fondatezza del provvedimento perché non le è mai stato esibito il decreto di differimento.

Di più: non solo il provvedimento non è stato esibito, ma neanche è stato depositato.

La sequenza cronologica permette di documentare l'assunto difensivo.

In data 6 novembre 2007 il P.M. ha emesso il decreto di fermo degli indiziati Patrick Diya Lumumba, Amanda Knox e Raffaele Sollecito, disponendone la conduzione nella casa circondariale di Perugia (all. n. 1).

Il provvedimento nulla dispone in ordine al divieto di colloquio con il difensore ex art. 104, comma 4, c.p.p.

In data 7 novembre 2007, al difensore di fiducia nominato da Sollecito, avv. Tiziano Tedeschi - recatosi in carcere per conferire con il proprio assistito - è stato opposto il divieto di colloquio disposto dal P.M. senza peraltro esibizione del relativo decreto (l'art.

36 disp. att. c.p.p., prevede, invece, ai fini della sua conoscenza, l'esibizione di esso al difensore al momento in cui venga fatta richiesta di colloquio) (all. n. 2).

In data 8 novembre 2007, in sede di interrogatorio di garanzia, è stata tempestivamente eccepita dal difensore la nullità dell'interrogatorio di garanzia per violazione del diritto di difesa, attesa l'illegittimità del divieto di colloquio.

Si riporta di seguito la trascrizione dell'interrogatorio di garanzia dell'8 novembre 2007 (all. n. 3):

Avvocato: (...) Io preliminarmente, prima di dar seguito all'interrogatorio volevo eccepire la nullità ai sensi dell'art. 104, comma terzo del codice di procedura penale in quanto è stata stato leso il diritto di difesa relativamente alle possibilità di colloquiare e conferire con il proprio cliente

Giudice: il provvedimento di divieto dell'incontro con i difensori dove è stato disposto?

P.M.: è stato disposto adess..è sta dovrebbe essere nel fascicolo io .. lo stesso giorno eh e comunque è un provvedimento questo .. è una possibilità prevista nella fase delle indagini quindi

Giudice: questo si non l'ho visionata, non l'ho visto

Ispettore Donna: nel biglietto di carcerazione

P.M.: anche nel biglietto di carcerazione c'è scritto. Io ricordo di averlo impartito. C'è scritto poi

Giudice: si. Allora mettiamo anzi a questo punto metta in corsivo: anzi a questo punto la difesa eccepisce la nullità della odierna udienza di convalida per essere stato leso il diritto di difesa ai sensi dell'articolo il diritto di difesa in quanto sono stati impediti i colloqui con il difensore ai sensi dell'art. 104 C.P.P. allora il Giudice ..c'è l'ultimo comma dell'articolo 104, il Giudice, sentito il P.M. il quale fa presente di aver disposto con proprio provvedimento il divieto di colloquio, respinge l'eccezione proposta dalla difesa in quanto lo stesso articolo 104 C.P.P. al comma 4 prevede che nell'ipotesi di fermo come si è verificato nel caso di specie, il P.M. ha il potere di impedire il colloquio con il difensore da parte dell'Indagato, fino al momento in cui lo stesso è posto a disposizione del Giudice (...)

Il decreto di differimento del P.M. non è stato esibito, dunque, neppure in sede di convalida del fermo innanzi al Gip.

In data 18 giugno 2008, a seguito della c.d. *discovery ex art. 415 bis c.p.p.*, sono stati depositati gli atti, tutti contrassegnati con numerazione progressiva che trova riscontro nell'indice pure depositato dalla Procura (all. n. 4).

Tra questi atti non è reperibile il decreto di differimento adottato.

Si deve pertanto ritenere che ci si trovi di fronte ad un'ipotesi di inesistenza del provvedimento in base al quale è stato vietato il colloquio con il difensore.

Una tale patologia, ovviamente, non può che inficiare il successivo interrogatorio, rendendolo nullo.

Soltanto per completezza si rileva che anche nell'ipotesi in cui il provvedimento risultasse esistente - ipotesi che appare smentita dall'attenta analisi del fascicolo - di certo esso non è stato esibito al difensore, impedendogli di analizzarlo per rilevare eventuali vizi o lacune.

Ne conseguirebbe, pertanto, anche in questo caso, la nullità del divieto di colloquio con il difensore e la nullità dell'interrogatorio di garanzia espletato: invalidità tempestivamente eccepibile.

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato i requisiti di forma indispensabili per l'esercizio del potere di divieto di colloquio con il difensore da parte del P.M.: l'adozione di un decreto motivato - a pena di nullità - in ordine alle specifiche ed eccezionali esigenze di cautela su cui il provvedimento si fonda (e con indicazione della durata del divieto). La Suprema Corte, infatti, ha affermato che: *“La più recente giurisprudenza di legittimità si è consolidata nel senso della sussistenza di nullità, nel caso di omessa motivazione, del provvedimento con il quale, ai sensi dell'art. 104 c.p.p., viene disposto il divieto di colloquio tra l'indagato colpito da ordinanza cautelare di custodia in carcere ed il difensore”* (in tal senso si vedano Cass., Sez. IV pen., 12 luglio 2007, Recchia, cit.; *“ex plurimis”*, in tal senso Cass., Sez. I pen., Cascio, 20 dicembre 1993, in *Mass. Cass. Pen.*, fasc. 3, 131; Cass., Sez. I pen., Mazzotta, in *Giur. it.* 1993, II, 353 ed altri, RV. 191473). Ed ancora, è stato rilevato che: *“L'obbligo di motivazione è previsto a pena di nullità, non potendo questa trarsi dal contesto del provvedimento con riferimento alle modalità della condotta delittuosa (...); ed invero, pur potendo il divieto di colloquio tra indagato e difensore essere basato anche sulla ritenuta gravità dei fatti riguardanti una*

pluralità di indagati, deve essere, tuttavia, comunque indicata, anche in tal caso, la specifica esigenza di evitare la possibilità dell'impostazione di preordinate e comuni tesi difensive di comodo, non potendo detta esigenza desumersi in via di presunzione e/o considerarsi implicita nelle connotazioni soggettive ed oggettive del reato contestato con il provvedimento coercitivo".

Muovendo dalla nullità che la giurisprudenza di legittimità fa discendere dalla presenza di un provvedimento di differimento privo di motivazione, non v'è dubbio che tale nullità, *a fortiori*, debba essere dichiarata in assenza del provvedimento stesso (adottato nelle forme dello schema normativo). La Suprema Corte, al riguardo, ha precisato che: *"Poiché il provvedimento del PM, seppur non impugnabile autonomamente con uno specifico mezzo di gravame, è sindacabile incidentalmente nel corso del procedimento in quanto la non rispondenza del provvedimento di differimento ai canoni e alle prescrizioni dettate dal legislatore, così come ogni altra violazione delle disposizioni relative al diritto di colloquio, determina una nullità tutte le volte in cui si traduce in una menomazione del diritto di difesa tutelato dall'art. 178 comma 1 lett. c)"* (Cass., 16 gennaio 1996, Archesso, in *Foro it.*, Rep. 1996, voce *Difensore penale*, n. 32; Cass., Sez. I pen., 28 gennaio 1994, Baglio, *id.*, Rep. 1994, voce *cit.*, n. 23).

Si comprende, dunque, che la mancata esibizione del provvedimento di differimento rende del tutto impossibile la sua sindacabilità, provocando una grave lesione del diritto di difesa del fermato.

La nullità del divieto di incontro, per violazione del diritto di difesa di cui all'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p., si comunica al successivo interrogatorio reso in sede di convalida del fermo, nullità tempestivamente dedotte dal difensore prima dell'espletamento dell'atto medesimo. Infatti, immediatamente dopo gli avvertimenti preliminari al compimento dell'interrogatorio - che, ai sensi dell'art. 64 c.p.p., lo precedono - il difensore ha sollevato l'eccezione e successivamente l'indagato ha ribadito di voler rispondere.

La stessa *ratio* dell'art. 182, comma 2 c.p.p. va individuata nelle esigenze di economia processuale per prevenire che il vizio si ripercuota sugli atti consecutivi dipendenti: di certo, nel caso concreto, il Giudice avrebbe potuto consentire l'immediato conferimento dell'indagato con il suo difensore senza pregiudicare i tempi processuali.

Di conseguenza, dalla nullità dell'interrogatorio di garanzia discende l'immediata perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere per omesso interrogatorio ex art. 302 c.p.p.

Ai sensi di tale norma, infatti, la custodia cautelare perde immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio entro il termine previsto dall'art. 294 c.p.p.

La giurisprudenza è costante nel ritenere che la nullità dell'interrogatorio di garanzia "*non incide sulla validità del provvedimento cautelare, ma dà luogo alla liberazione dell'imputato a norma dell'art. 302*" (cfr. Cass., Sez. I pen., 7 febbraio 1995, Faiello, in *Mass. Cass. pen.*, 1995, 5. 28; Cass., Sez. I pen., 7 marzo 1996, Viceconte, in *Foro it.*, Rep. 1996, voce *Misure cautelari personali*, n. 376; Cass., II Sez. pen., 14 febbraio 2007, Onorato, n. 7729, in *Giust. Pen.*, 2007, III, 686; sul punto v., inoltre, Cass., Sez. Un., 28 giugno 2005 n. 26798, cit.).

In conclusione, la menomazione del diritto di difesa non può che comportare la nullità dell'interrogatorio di garanzia e la conseguente inefficacia della misura cautelare irrogata.

b) Omesso deposito degli atti prima dell'interrogatorio

Come già segnalato, le **Sezioni Unite (sent. 28 giugno 2005, cit.)** prescrivono esplicitamente la necessità di conoscenza preventiva di tutti gli atti su cui si fonda la richiesta di misura cautelare: *«La finalità del deposito è quella di consentire al difensore, ai fini di adeguato svolgimento della propria attività tutelata ex art.178, lett. c, c.p.p., la conoscenza diretta dell'ordinanza applicativa, della richiesta del P.M. e degli atti su cui essa si fonda: la modifica apportata all'art. 293 c. 3 c.p.p. dall'art.10 Legge 8-8-95 n.332 – nell'ampliare l'oggetto del deposito e soprattutto imponendo la discovery integrale della documentazione presentata dal pubblico ministero – ha indubbiamente determinato un incremento delle potenzialità difensive, assicurando un maggior grado di consapevolezza in vista dei successivi interventi e determinazioni».*

Di conseguenza: *«...deve riconoscersi che la **conoscenza anticipata degli atti**, in base ai quali il pubblico ministero ha proposto l'istanza ed il giudice ha adottato il provvedimento cautelare, permette alla difesa di affrontare con adeguata preparazione l'interrogatorio».*

In ordine alla previa facoltà di accesso agli atti da parte del difensore, le Sezioni Unite hanno precisato che: «...la segnalazione degli elementi a carico fornita in sede di interrogatorio non esaurisce l'insieme delle informazioni ricavabile dal deposito ex art. 293 c. 3 c.p.p. che, come si è visto, concerne tutta la documentazione presentata dal pubblico ministero unitamente alla richiesta di applicazione della misura.

La disposizione di cui sopra riguarda le modalità alle quali il giudice è tenuto ad attenersi nel procedere all'interrogatorio, **fermo restando che la difesa possa e debba avere una percezione degli atti anticipata, completa e diretta, ossia non solo mediata attraverso la comunicazione del giudice, che fra l'altro è il soggetto che ha emesso il provvedimento, valutando le emergenze probatorie in senso negativo per l'indagato.**

La più recente modifica dell'art. 294 c. 4 c.p.p. (apportata dalla legge 1-3-01 n. 63) che ha reso necessaria la presenza del difensore al compimento dell'interrogatorio, oltre a sottolineare la significatività di quest'atto, assume rilievo nell'ottica di un **contraddittorio informato**; poiché solo il difensore può consultare gli atti depositati, è chiaro come l'assistenza obbligatoria venga a compensare la mancata conoscenza da parte dell'indagato detenuto dei dati posti dal pubblico ministero a fondamento della richiesta cautelare: **nel caso in cui il difensore non fosse in grado di informare preliminarmente il proprio assistito (così ad esempio nell'ipotesi in cui sia stato adottato il provvedimento di differimento del colloquio ex art. 104 c. 3 c.p.p.) egli potrebbe nondimeno formulare richieste, osservazioni e riserve suggerite proprio dall'esame a lui consentito degli elementi presentati dall'accusa.**

La illustrata impostazione trova decisivo sostegno nella sentenza della Corte Costituzionale del 24-6-97 n. 192 (...) per cui deve essere assicurata al difensore "la più ampia e agevole conoscenza degli elementi su cui è fondata la richiesta del pubblico ministero, al fine di rendere attuabile una adeguata e informata assistenza all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura cautelare ex art. 294 c.p.p. nonché di valutare con piena cognizione di causa quali siano gli strumenti più idonei per tutelare la libertà del proprio assistito" ».

Desumono, dunque, le Sezioni Unite che «Dalla riportata decisione si ricava inequivocabilmente che la Corte Costituzionale ha dato per scontato che il deposito previsto dall'art. 293 c. 3. c.p.p. debba precedere l'interrogatorio (...)».

Come si evince dalla lettura dell'interrogatorio di garanzia dell'8 novembre 2007, invece, né il difensore né l'indagato hanno avuto la possibilità di conoscere preventivamente gli elementi a carico che venivano contestati al Sollecito.

Si badi: si tratta proprio di elementi di prova ritenuti essenziali dall'accusa, come dimostrano le specifiche contestazioni mosse durante l'interrogatorio.

In particolare, la difesa non è stata messa in condizione di conoscere una ulteriore relazione con allegato album fotografico, redatta dalla Polizia scientifica di Roma - svolta sulla base di un accertamento del 7 novembre 2007 alle ore 16.30 (all. n.5) - depositata dal P.M. contestualmente all'interrogatorio.

Tale violazione del diritto di difesa è stata rilevata ed eccepita dal difensore nel corso dell'atto:

Giudice: (...) *L'impronta della sua scarpa è stata rinvenuta sul pavimento sotto al piumone, guardi qui ci sono le fotografie che prima non avevamo e ci sono le fotografie e la sua scarpa*

Avvocato: (...) *quelle fotografie riguardano questa relazione tecnica datata il 6/11/2007?*

Giudice: *penso di sì, io a me mi sono state date questa mattina le fotografie quindi a questo punto io presuppongo che...*

Ispett. Donna: *però c'è il seguito*

P.M.: *c'è il seguito però*

Ispett. Donna: *con una relazione di seguito che spiega quelle foto*

Avvocato: *quando sarebbero stati effettuati queste relazioni*

Giudice: *guardi vede*

Avvocato: *si grazie grazie*

Giudice: *queste sono le fotografie*

P.M.: *sono pervenute successivamente alla richiesta di convalida*

Giudice: *si*

P.M.: *questa rel..questa .. queste foto*

Avvocato: *le foto, però ho capito che c'è una relazione ulteriore*

Giudice: *adesso la cerco perché ne ho preso visione anche io questa mattina non*

P.M.: *in una informativa*

Giudice: si eccola eccola

Giudice: guardi

Avvocato: certo

*Avvocato: mi scusi signor giudice, giusto per capire, visto che **brancoliamo nel buio**, praticamente gli stessi rilievi*

...

Avvocato: giusto per capire, gli stessi rilievi sono stati fatti in due momenti diversi da due organi diversi?

...

Giudice: giusto per chiarire qui ovviamente abbiamo i rilievi che sono stati effettuati in sede di

P.M.: sopralluogo

Giudice: accertamenti

Avvocato: quelli datati il 6/11

Giudice: quelli datati il 6/11, oh! ovviamente a questo ha seguito un accertamento più approfondito che è stato fatto infatti da un organo a ciò preposto

Avvocato: si si a seguito di fotografie che ha una data diversa

Giudice: è ovvio.. lo sviluppo

P.M.: è stato fatto dopo, c'è una sviluppo delle indagini, è chiaro

Giudice: esame che è stato portato avanti da persone competenti ovviamente in materia

P.M.: ...

Giudice: il fascicolo fotografico è stato depositato questa mattina ma è ovvio che..

P.M.: io ce l'ho avuta stamattina

I contenuti della relazione in parola - sconosciuta alla difesa - assumevano un'importanza fondamentale nell'ottica accusatoria.

Il giudice, infatti, ha sottolineato fin dalle battute iniziali dell'interrogatorio che esisteva una relazione con illustrazione fotografica dalla quale si evinceva che l'impronta delle scarpe di Sollecito era stata rinvenuta sul pavimento sotto il piumone.

A fronte di questa contestazione, il difensore rilevava di non essere a conoscenza di tale nuova relazione e in modo assolutamente esplicito richiedeva spiegazioni, lamentava di

brancolare “*nel buio*” per la mancata conoscenza degli elementi a carico su cui avrebbe dovuto svolgersi il contraddittorio e alla fine non poteva che “*stigmatizzare*” **l'impossibilità di svolgere un contraddittorio informato, evidenziando che “*alla luce di questa nuova documentazione prodotta, la difesa si trova ancora una volta sbilanciata rispetto all'accusa*”.**

Nonostante ciò, il giudice ha proseguito l'atto e come è agevole desumere dalla lettura della parte conclusiva dell'interrogatorio ha finito per attribuire un valore decisivo a questa relazione.

Alla luce di quanto esposto si rileva che la relazione avrebbe dovuto essere depositata e messa preventivamente a disposizione della difesa; nonostante l'esplicita eccezione del difensore in tal senso, il Gip non ha accolto i fondati rilievi, violando i basilari principi di diritto statuiti dalla Corte Costituzionale e dalle Sezioni Unite relativamente all'esercizio del diritto di difesa.

In conclusione, è appena il caso di ribadire che le esposte violazioni sono state tempestivamente eccepite. Infatti:

- immediatamente dopo gli avvertimenti preliminari al compimento dell'interrogatorio - che ai sensi dell'art. 64 c.p.p. lo precedono - il difensore ha sollevato l'eccezione e successivamente l'indagato ha ribadito di voler rispondere;
- non appena sono state illustrate nuove fonti di prova contro l'indagato non note alla difesa, la stessa ha strenuamente eccepito l'impossibilità di un contraddittorio informato, stigmatizzando la limitazione del diritto di difesa a favore dell'accusa.

2. Inutilizzabilità delle dichiarazioni di Raffaele Sollecito e Amanda Knox

In sede di impugnazione della misura cautelare, con riferimento all'imputata Amanda Knox, la Cassazione ha già evidenziato (ud. del 1/4/2008, sent. n. 990/08) i profili di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla Polizia giudiziaria nella Questura di Perugia tra la notte del 5 e l'alba del 6 novembre 2007: ovvero, l'inutilizzabilità *contra se* delle dichiarazioni indizianti rese alle ore 1,45 del mattino (art. 63, comma 1, c.p.p.) (all. n.6) e

l'inutilizzabilità *erga omnes* delle successive "dichiarazioni spontanee" delle ore 5,45, rese senza le garanzie difensive da parte di persona che già aveva assunto formalmente la veste di indagata (art. 63, comma 2, c.p.p.) (all. n.7).

Ha affermato in merito la Suprema Corte: *"le dichiarazioni indizianti sono caratterizzate da un differente regime di utilizzabilità sotto il profilo soggettivo. Nel caso in cui esse provengano da persona a carico della quale già sussistevano indizi in ordine al medesimo reato ovvero a reato connesso o collegato con quello attribuito al terzo le stesse non possono essere utilizzate, oltre che contra se, neppure nei confronti dei coimputati dello stesso reato (o degli imputati di reati connessi o collegati).*

Il regime di inutilizzabilità assoluta di cui all'art. 63, comma secondo, c.p.p. è, invece, da escludere nell'ipotesi in cui il dichiarante sia chiamato a rispondere, nello stesso o in altro processo, per un reato o per reati attribuiti a terzi, che non abbiano alcun legame processuale con quello per cui si procede, rispetto ai quali egli assume la qualifica di testimone.

Infatti, mentre nel primo caso, in forza dell'intima connessione e interdipendenza tra il fatto proprio e quello altrui sorge la necessità di tutelare anche il diritto al silenzio del dichiarante, nel secondo caso, invece, la posizione di estraneità e di indifferenza del dichiarante rispetto ai fatti di causa lo rende immune da eventuali strumentalizzazioni operate da parte degli organi inquirenti (Cass., Sez. Un. 13 febbraio 1997, Carpanelli). Alla stregua di tali principi, le dichiarazioni rese da Amanda Knox alle ore 1,45 del 6 novembre 2007, all'esito delle quali il verbale venne sospeso e la ragazza venne messa a disposizione dell'Autorità giudiziaria procedente, emergendo indizi a suo carico, sono utilizzabili solo contra alios, mentre le "dichiarazioni spontanee" delle ore 5,54 non sono utilizzabili né a carico dell'indagata né nei confronti degli altri soggetti accusati del concorso nel medesimo reato, in quanto rese senza le garanzie difensive da parte di una persona che aveva già formalmente assunto la veste di indagata" (all. n.8).

Analizzando oggi, dopo la chiusura delle indagini preliminari, l'intero fascicolo processuale non possono essere trascurati gli elementi nuovi che, all'epoca della sua pronuncia nel giudizio cautelare, la Cassazione non poteva conoscere e dunque valutare.

Ebbene, da una tale rivalutazione complessiva del quadro d'indagine emerge con chiarezza che Amanda Knox avrebbe dovuto essere ascoltata con il rispetto delle garanzie difensive,

ben prima della notte tra il 5 ed il 6 novembre 2007, perché a suo carico già sussistevano non semplici sospetti ma indizi di colpevolezza.

È utile sottolineare, in proposito, la forte valenza indiziaria attribuita dagli inquirenti alla circostanza della asserita scomparsa delle feci dal water, circostanza ritenuta significativa anche dal provvedimento cautelare.

Una valutazione di rilevanza in termini indiziari a carico dei due imputati che emerge già nell'annotazione del 5 novembre redatta dal Sostituto Commissario della Polizia di Stato, Monica Napoleoni, in cui si evidenzia, con grande enfasi investigativa (in grassetto e a caratteri maiuscoli), che quanto affermato da Raffaele Sollecito e Amanda Knox il 2 novembre 2007 in ordine alla scomparsa delle feci nel bagno dell'appartamento dove si era consumato il delitto non corrispondeva a verità (*“La scrivente si recava immediatamente nel locale indicato per verificare quanto appreso e contrariamente a quanto affermato dai due soggetti, constatava che le feci erano ancora nel water”*) (all. n.9).

Le considerazioni ora svolte sulla inutilizzabilità erga omnes di tutte le dichiarazioni rese da Amanda Knox il 6 novembre 2007, devono trovare applicazione anche in relazione alle dichiarazioni indizianti rese agli inquirenti da Raffaele Sollecito nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, ovvero tra la sera del 5 e l'alba del 6 novembre 2007 (all. n.10).

D'altronde entrambi sono stati convocati con urgenza, nottetempo, nella Questura di Perugia per essere sentiti lungamente in merito al grave delitto.

E tuttavia, mentre per Amanda Knox l'esame è stato interrotto e la stessa ha formalmente assunto la veste di indagata (con le connesse garanzie di legge), altrettanto non è avvenuto per Raffaele Sollecito, pur avendo lo stesso reso dichiarazioni indizianti, come risulta dal verbale di sommarie informazioni (*“vi ho riferito nel precedente verbale un sacco di cazzate”*).

Ambedue, dopo essere stati sentiti in Questura, sono stati di lì a poco tradotti in carcere, avendo ravvisato gli inquirenti il *fumus* indiziario proprio nella contraddittorietà delle dichiarazioni rese.

E' evidente, dunque, che per entrambi debba trovare applicazione la norma di cui all'art. 63, comma 2, c.p.p. - inutilizzabilità *contra se* e *contra alios* delle dichiarazioni indizianti - che soddisfa ineludibili esigenze garantistiche.

Seppure non volesse riconoscersi l'originario carico indiziario che gli inquirenti evidentemente già attribuivano a Sollecito, con la conseguenza della inutilizzabilità assoluta della sue dichiarazioni, deve comunque essere escluso che quelle dichiarazioni autoindizianti possano essere utilizzate contro se stesso nel presente giudizio.

Si noti, infatti, che Sollecito ha descritto (durante il successivo interrogatorio innanzi al Gip in sede di convalida del fermo) le forti pressioni subite dagli investigatori nella circostanza, quando sono state verbalizzate le sue dichiarazioni insanabilmente contraddittorie con quanto affermato in precedenza il 2 novembre (*"vi ho riferito nel precedente verbale un sacco di cazzate"*).

Successivamente all'ammissione del ragazzo di non aver risposto secondo verità alle domande degli inquirenti, il verbale è stato chiuso (senza che lo stesso sia stato immediatamente avvisato del possibile mutamento del suo *status*) e di lì a poco Sollecito è stato sottoposto a fermo come indiziato del delitto per essere tradotto in carcere (con divieto di colloquio con il difensore).

Giova inoltre evidenziare circostanze estremamente rilevanti ai fini della valutazione della genuinità delle dichiarazioni rese degli attuali imputati nella notte tra il 5 e il 6 novembre 2007: innanzitutto, nonostante l'esame di Sollecito in Questura sia durato ben 5 ore - dalle 22:40 della notte precedente fino alle 3.30 del 6 novembre 2007 - lo scarno verbale si compone di poche righe sintetizzate in appena una pagina e mezzo; il verbale delle s.i.t. di Amanda Knox, compendiate in un'unica pagina, non indica quanto tempo sia durato l'interrogatorio, nonostante la stessa sia stata sentita tutta la notte, come si evince dagli orari (di apertura o di chiusura?) riportati nei due verbali (il primo verbale fa riferimento alle ore 1,45; il secondo verbale alle ore 5,45).

In secondo luogo è da evidenziare l'inosservanza dell'obbligo di riproduzione delle domande previsto dall'art. 136, comma 2 c.p.p., pur essendo le risposte rese non spontaneamente (*"A.D.R."*), obbligo espressamente introdotto dal legislatore a fronte del valore fondamentale attribuibile alle modalità di formulazione delle domande - per poterne controllare l'eventuale suggestività - ai fini della valutazione della veridicità (e della genuinità) delle singole risposte.

Del resto, l'esigenza di completezza della verbalizzazione, ovvero di documentazione delle dichiarazioni in forma integrale, è talmente avvertita nel nostro sistema processuale che le

Sezioni Unite (sentenza 27 giugno 2006, n. 32009) ne hanno censurato l'inosservanza anche da parte del difensore:

“Quanto alla documentazione diretta, da parte del difensore, di dichiarazioni acquisite nel corso di investigazioni difensive, va premesso anzitutto che non può sussistere alcun dubbio circa la sussistenza dell'obbligo di fedeltà del difensore nella verbalizzazione e dell'obbligo di documentare le dichiarazioni in forma integrale (...) L'esistenza degli obblighi anzidetti si riconnette:

- alla ratio complessiva della L. n. 397 del 2000, che, anche con riferimento all'art. 136 c.p.p., ha introdotto una serie di regole per garantire la genuinità della dichiarazione (avvisi, avvertimenti, verbalizzazione integrale, conseguenze penali in caso di falso), al fine di attribuire alla indagine difensiva la stessa valenza probatoria dell'attività del P.M.”.

Tutto ciò dimostra che il *fumus* indiziario, per Raffaele Sollecito, debba riconoscersi evidente, quantomeno, al momento della dichiarazione di aver mentito agli inquirenti, con la conseguenza di cui all'art. 63, comma 1 c.p.p., ovvero l'inutilizzabilità *contra se* delle dichiarazioni precedentemente rese.

Da ultimo, non sembra neppure il caso di sottolineare il **divieto assoluto di utilizzabilità delle dichiarazioni rese da Sollecito in sede di interrogatorio di garanzia**, attesa la nullità dell'atto stesso per la violazione del diritto di difesa.

3. Genericità del capo di imputazione

L'attuale formulazione del capo di imputazione, contenuto nella richiesta di rinvio a giudizio, non risponde ai requisiti imposti dalla legge per l'esercizio dell'azione penale e viola gravemente il diritto di difesa dell'imputato che non è stato posto nella condizione di predisporre compiutamente la propria strategia difensiva.

La conseguenza di tale grave violazione è stata recentemente disciplinata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. Un., 20 dicembre 2007, Battistella, in *Foro it.*, Rep. 2008, voce *Udienza preliminare*, n. 29) che hanno statuito l'obbligo del giudice di sollecitare il P.M. affinché integri l'enunciazione dell'accusa eliminando il vizio di

genericità; in mancanza di tale integrazione dovranno essere restituiti gli atti al medesimo P.M. ai sensi dell'art. 521, comma 2 c.p.p.

a) La violazione dell'art. 417, comma 1, lett. b) c.p.p.

Nel capo d'imputazione si ipotizza il concorso di Raffaele Sollecito in un omicidio aggravato dalla violenza sessuale, dall'aver compiuto il fatto "per motivi futili" e dall'aver profittato "dell'ora notturna e dell'ubicazione isolata dell'appartamento" sito a Perugia, in Via della Pergola n. 7. Si suppone, inoltre, il concorso di Raffaele Sollecito in un presunto porto abusivo di un coltello da punta e da taglio fuori della propria abitazione; in una presunta violenza sessuale aggravata dall'uso del coltello; in un furto aggravato dall'essere stato commesso da tre persone ed, infine, il concorso di Sollecito nella simulazione di un tentativo di furto, aggravata dall'aver compiuto il fatto per ottenere l'impunità dagli altri reati (all. n.11).

Ebbene, nonostante l'elevato numero dei delitti contestati, dalla semplice lettura del capo d'imputazione emerge con evidenza che le accuse ipotizzate a carico di Raffaele Sollecito non sono descritte con le modalità imposte dalla legge per l'esercizio dell'azione penale e a tutela del diritto di difesa dell'imputato.

Anzitutto si rileva, *ictu oculi*, come non venga in alcun modo enunciato il titolo della partecipazione di Sollecito a tutte o ad alcune fasi dell'attività criminosa.

In altri termini, non è possibile evincere dall'attuale formulazione del capo d'accusa se il concorso ipotizzato debba intendersi di tipo morale o materiale e a quale segmento dell'iter criminoso debba ricondursi il non precisato e ipotetico contributo di Sollecito.

La omissione denunciata è estremamente grave.

Com'è noto, infatti, l'attività costitutiva del concorso di persone nel reato non consiste solo nella partecipazione all'esecuzione del reato ma è anche rappresentata da qualsiasi contributo, materiale o psicologico, consapevolmente apportato a tutte o ad alcune fasi dell'ideazione, dell'organizzazione, o dell'esecuzione della condotta criminosa, anche se sotto la forma della determinazione o del rafforzamento del proposito criminoso.

Simile distinzione non rimane confinata nella teoria generale sul concorso di persone nel reato ma riversa i suoi effetti anche in ambito probatorio, incidendo sui criteri di

individuazione del nesso causale fra la condotta del correo e l'evento, assai diversi nel concorso materiale e nel concorso morale. Certamente, in entrambi i casi occorre stabilire quali siano i coefficienti minimi di responsabilità che giustificano l'incriminazione del complice a titolo di concorrente nel reato. Tuttavia, si è spesso verificato il fenomeno per cui il ricorso alla categoria del concorso di persone abbia rappresentato l'espedito per dare rilevanza ai profili esclusivamente soggettivi di volontà, *bypassando* quelli più prettamente oggettivi della causalità.

Per esempio, con particolare riferimento al concorso morale, è accaduto in passato che la presunzione di un nesso causale in termini di partecipazione psicologica sia servita in realtà ad ampliare l'ambito della responsabilità concorsuale e a coprire l'assenza o la insufficiente dimostrazione del legame eziologico per condotte di tipo materiale (sul punto v. Cass. 2 maggio 1983, in *Giust. pen.*, 1984, II, 351; Cass. 23 novembre 1981, in *Riv. pen.*, 1983, 211; nella giurisprudenza di merito v. Corte Ass. App. Perugia, 17 novembre 2002, in *Foro it.*, 2003, II, 335).

Si intende, in altri termini, rilevare che l'accusa - in assenza della prova di un concorso effettivo di Sollecito nei fatti ipotizzati - in sede di formulazione del capo d'imputazione abbia illegittimamente omesso di descrivere in modo chiaro e preciso la condotta asseritamente delittuosa, ponendo seri ostacoli alla difesa nella ricerca della direzione verso la quale orientare la propria strategia difensiva.

Un simile capo d'accusa - che non contiene l'esatta identificazione del tipo di contributo fornito da uno dei compartecipi, né l'indicazione del segmento della condotta ipotizzato in capo ad esso - impedendo all'imputato di conoscere esattamente i profili di responsabilità addebitatigli, pregiudica in concreto ogni possibilità di difesa.

La condotta integrante la fattispecie criminosa, in realtà, deve essere chiaramente descritta nel capo d'imputazione in modo da non lasciare alcun dubbio sull'oggetto della contestazione. Al contrario - come è accaduto nei confronti di Sollecito - si viene illegittimamente ad ampliare il *thema decidendum*, con la violazione dei più elementari diritti difensivi.

Non si può non vedere, infatti, come risulti praticamente impossibile esercitare il diritto di difesa inteso anche come diritto alla prova, quando, mediante una contestazione generica si prospetti all'imputato non un'ipotesi di accusa ben definita ma un'accusa talmente

indeterminata da costringere lo stesso a difendersi da una serie indefinita di ipotesi che il P.M. in via alternativa potrebbe ricollegare a ciò che è accaduto nella casa di Via della Pergola n. 7.

In sintesi, ciò che si intende contestare è l'esistenza di una pluralità di addebiti potenzialmente ricompresi nel capo d'imputazione che la difesa può - allo stato - solo immaginare.

L'assenza di una puntuale attribuzione del ruolo e della condotta specifica ipotizzata a carico di Sollecito, quindi, si pone in netto contrasto con i requisiti di chiarezza e precisione richiesti dalla legge per l'enunciazione del fatto da parte del P.M. nell'esercizio dell'azione penale, creando incertezze e ambiguità ai fini di una corretta impostazione della linea difensiva. Ed una difesa "al buio" equivale ad una non difesa.

b) I fatti contestati nel procedimento relativo all'applicazione della custodia cautelare

Per inquadrare correttamente quanto assume la difesa si deve rilevare che l'indeterminatezza della contestazione è la conseguenza dell'assenza di elementi d'accusa nei confronti di Sollecito come si evince dall'evoluzione del quadro probatorio.

Nell'ordinanza emessa in data 9 novembre 2007 dal Giudice per le Indagini Preliminari, dott.ssa Matteini, per la convalida del fermo e l'applicazione della misura della custodia cautelare a carico degli allora indagati Diya Lumumba, Amanda Knox e Raffaele Sollecito, è enunciata un'ipotesi di reato in ordine ai delitti previsti e puniti dagli artt. 110, 81 cpv., 609 bis, 575, 576 n. 5 "*per aver concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con violenza e minaccia costretto la cittadina britannica Kercher Meredith Susan Cara, in atti generalizzata, a subire atti sessuali e per averla uccisa, utilizzando uno strumento da punta e da taglio alla regione del collo, nell'atto di commettere il delitto di violenza sessuale – fatti commessi in Perugia nel corso della notte tra il primo e il 2 novembre 2007*" (cfr. ordinanza custodiale, p.1) (all. n. 12).

Si tratta di un'ipotesi di reato - già delineata in forma concorsuale - che viene contestata agli indagati in tutta la fase cautelare ed in cui già si ravvisa un'assoluta carenza di qualsivoglia riferimento specifico alle condotte materiali dei singoli concorrenti, al loro ruolo quali

compartecipi nell'ambito del concorso e alla definizione del loro personale apporto causale rispetto alla verifica degli eventi dannosi.

Questa carenza della formulazione accusatoria, comunque lesiva del diritto di difesa dell'indagato sottoposto a misura cautelare, può trovare giustificazione nel regime di sommaria conoscenza dell'accusa e degli atti, che caratterizza in generale il procedimento cautelare.

Eppure tale lacuna non è stata colmata nemmeno in seguito e, pertanto, affligge anche l'attuale formulazione del capo di imputazione con il quale è stata esercitata l'azione penale.

c) L'evoluzione dell'ipotesi di reato durante le indagini preliminari

Nel corso dello svolgimento delle indagini preliminari la contestazione mossa agli indagati è stata ripetutamente modificata, in quanto:

- 1) in data 16 novembre 2007 è stato iscritto nel registro degli indagati anche Rudi Hermann Guede per la medesima notizia di reato riferita ai soggetti già sottoposti ad indagini (all. n.13);
- 2) sono intervenute nuove iscrizioni e modifiche delle iscrizioni a carico delle persone sottoposte ad indagini, in particolare, a carico di Raffaele Sollecito:
 - a) in data 21 maggio 2008 è stato iscritto il reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 (violazione della legge sul porto d'armi contestata in concorso con Amanda Knox) (all. n.14);
 - b) in data 9 giugno 2008 il reato di cui agli artt. 367 e 61 n. 2 c.p. (simulazione di tentato furto, sempre in concorso con Amanda Knox, per assicurarsi l'impunità dei reati di omicidio e violenza sessuale) (all. n.15);
 - c) in data 12 giugno 2008 il reato di cui all'art. 628, comma 3 n. 1 c.p. (rapina aggravata in concorso con la Knox ed il Guede);
 - d) sempre in data 12 giugno 2008, in aggiunta alle iscrizioni venivano, altresì, contestati per ciascuno dei reati attribuiti in concorso di persone le condizioni di cui agli artt. 92 (ubriachezza volontaria o colposa o preordinata) e 93 (fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti) c.p. (all. n.16);

e) in data 18 giugno 2008 (lo stesso giorno in cui è stato emesso l'avviso di conclusione delle indagini preliminari), le iscrizioni venivano ulteriormente modificate nel senso che l'iscrizione per rapina aggravata veniva derubricata al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 5 c.p. (furto aggravato perché commesso da tre persone) e veniva inoltre eliminata la contestazione di cui agli artt. 92 e 93 c.p. (all. n.17);

- 3) in data 22 maggio 2008 il Gip ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico dell'indagato Diya Lumumba per non aver commesso il fatto, accogliendo la richiesta in tal senso formulata dal P.M. (all. n.18).

Il progressivo affinamento della tesi accusatoria si pone certamente in linea con la natura di *work in progress* delle investigazioni preliminari e la fluidità dei fatti ipotizzati si giustifica ampiamente con l'evoluzione di un'indagine, come quella inerente al presente procedimento, particolarmente complessa sotto il profilo degli accertamenti tecnici. D'altronde il codice di rito prevede espressamente il potere/dovere del P.M. di aggiornare le iscrizioni nel registro delle notizie di reato all'art. 335, comma 2 c.p.p., postulando la graduale messa a fuoco dell'oggetto dell'indagine.

Lo sviluppo e l'aggiornamento delle iscrizioni nel corso del procedimento, tuttavia, devono trovare esito nella formulazione di un'imputazione contenente la compiuta ricostruzione dei fatti in capo a ciascun imputato. L'esercizio dell'azione penale, infatti, segue ad un ponderato vaglio del materiale raccolto da parte dell'organo accusatorio che compie un giudizio prognostico di sostenibilità dell'accusa in dibattimento.

Nel procedimento iscritto a carico di Raffaele Sollecito, tuttavia, ciò non è avvenuto: nonostante la copiosa attività preliminare il P.M. non è riuscito a selezionare una precisa ipotesi da sottoporre al vaglio giurisdizionale. Nell'imputazione, infatti, per come allegata alla richiesta di rinvio a giudizio, non è dato rinvenire "*l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto*", atteso che le singole contestazioni di reato relative all'omicidio aggravato (capo A), al porto illegittimo di arma (capo B), alla violenza sessuale aggravata (capo C), al furto aggravato (capo D) e alla simulazione di reato (capo E) sono attribuite agli imputati in forma concorsuale con la mera indicazione di una generica condotta materiale - sussumibile nella fattispecie astratta indicata - ma senza una puntuale attribuzione di ruoli e condotte specifiche a ciascuno dei concorrenti.

d) La richiesta di archiviazione nei confronti di Diya Lumumba

La mancanza di una precisa ricostruzione del fatto - e il conseguente “deficit accusatorio” illegittimamente lesivo del diritto di difesa di Raffaele Sollecito - trova conferma anche nella richiesta di archiviazione del procedimento a carico di Lumumba (del 19 maggio 2008) (all. n. 19).

In tale provvedimento le considerazioni sulla estraneità alla vicenda di quest'ultimo si fondano sull'indimostrata affermazione del coinvolgimento degli altri indagati e dei loro presunti legami di correatità, senza che siano “svelate” le effettive condotte ed i rispettivi ruoli ipotizzati in capo a ciascuno dei concorrenti: *“Rilevato che la Knox che deve ritenersi ormai assodato fosse, come minimo, presente, con il Sollecito ed il Guede, nel luogo del delitto e in coincidenza con lo stesso, conosceva bene sia il “Patrick” che Guede, entrambi di colore e l'accusa al Diya, mossa quattro giorni dopo il delitto, sembra essere stata finalizzata ad occultare la presenza e l'intervento del Guede e a depistare con successo le indagini verso il titolare del pub “Le Chic”; rilevato che solo in un successivo momento, l'accordo che legava il Guede, la Knox e il Sollecito si è rotto e campagne mediatiche, organizzatesi a difesa delle istanze della Knox e del Sollecito, hanno cercato di indirizzare tutte le responsabilità dei delitti per cui si procede verso il Guede, rimasto così isolato; (...) rilevato che, in tali condizioni, la chiamata in correatità della Knox debba ritenersi assolutamente falsa e tesa a depistare le indagini per occultare la presenza nell'appartamento di Via della Pergola n. 7 del Guede e anche del “fidanzato” della Knox, Sollecito Raffaele (...)”* (cfr. richiesta di archiviazione per Lumumba del 19 maggio 2008).

Appare evidente che anche in occasione della redazione della richiesta di archiviazione dell'indagato Lumumba l'accusa, un mese prima della chiusura delle indagini preliminari, abbia manifestato le proprie incertezze investigative proponendo una ricostruzione dei fatti del tutto nebulosa e priva di precisi riferimenti a ciascuno dei soggetti asseritamente agenti in concorso tra loro.

e) La mancata indicazione del “segmento” di condotta astrattamente riconducibile a Raffaele Sollecito

L'attuale formulazione del capo di imputazione - per come indicato nell'avviso di conclusione delle indagini e nella richiesta di rinvio a giudizio - non consente di comprendere quale sia l'accusa concretamente mossa a Raffaele Sollecito: egli è solo imputato in un procedimento penale, insieme ad altri due soggetti considerati suoi concorrenti in reati gravissimi di cui è fornita l'indicazione normativa ed una generica modalità di commissione.

Si tratta di una carenza dell'assunto accusatorio, cristallizzato nel capo di imputazione, che non può essere colmata dalla forma concorsuale della contestazione: diversamente si finirebbe per legittimare un'imputazione che nasconde l'incapacità dell'organo dell'accusa di fornire una ben definita ricostruzione dei fatti dietro lo schermo della plurisoggettività della partecipazione alla commissione del reato.

Proprio in relazione ad una imputazione di concorso di persone nel reato, riferendosi alle singole condotte la Corte Costituzionale ha chiarito che “(...) *con riferimento alla situazione, oggetto del presente giudizio, di concorso di più persone nel reato, questa Corte ha costantemente affermato che alla comunanza dell'imputazione fa riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, tali da formare oggetto di autonome valutazioni (...)*” (Corte Cost., 26 novembre 2002, n. 490, in *Giur. cost.*, 2002, 4047); principio questo, peraltro, affermato anche dalla Corte di Cassazione (in tal senso vedi Cass., Sez. V pen., 9 ottobre 2003, n. 45295).

La giurisprudenza di legittimità è da tempo concorde nel ritenere strettamente necessario, nelle contestazioni di reato nella forma del concorso *ex art. 110 c.p.*, la precisazione dei singoli addebiti e, certamente, l'indicazione delle rispettive qualità dei compartecipi al fine di garantire una prospettazione completa ed esauriente dell'accusa.

In questo senso, infatti, la Suprema Corte ha fissato la distinzione tra “*continenza*” e “*eterogeneità*” sostanziali delle accuse nell'ambito del concorso di persone nel reato, precisando che “*nel caso in cui all'imputato sia stato contestato il ruolo di esecutore materiale di un fatto delittuoso ed il giudice lo abbia ritenuto responsabile a titolo di concorso morale, occorre verificare se vi sia stato mutamento della contestazione in*

*relazione al caso concreto, valutando se il capo di imputazione della sentenza di condanna si ponga in rapporto di continenza, od invece di eterogeneità, con la specifica condotta originariamente contestata. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che la condotta di concorso morale attribuita nella sentenza di condanna ad un imputato di omicidio volontario, consistente nella partecipazione a riunioni preparatorie alla commissione di un omicidio, fosse eterogenea rispetto al fatto originariamente contestato nel capo di accusa, indicato nella condotta esecutiva dell'omicidio con esplosione di due colpi di pistola contro la vittima, con conseguente mutazione del fatto e pregiudizio ai diritti della difesa, ed ha annullato la sentenza di appello e quella di primo grado)" (cfr. Cass., Sez. I pen., 7 giugno 2006, Caiolo, in *Foro it.*, Rep. 2006, voce *Sentenza penale*, n. 36).*

L'attenzione prestata in questa pronuncia al mutamento del titolo del concorso (morale o materiale) dimostra la rilevanza di questo profilo soggettivo in termini di determinatezza dell'accusa e la sua necessaria indicazione per una corretta formulazione dell'imputazione. È chiaro, inoltre, come anche l'apporto causale di ciascuno dei concorrenti debba essere parimenti esplicitato affinché l'imputazione sia tale da consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa, indipendentemente dal fatto che la manifestazione di quell'apporto possa essere atipica.

Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite affermando che *"in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 c.p., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà"* (cfr. Cass., Sez. Un. pen., 30 ottobre 2003, Andreotti, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2004, 58; cfr. Cass., Sez. I pen., 22 settembre 2006, n. 37385).

f) La violazione delle disposizioni concernenti l'esercizio dell'azione penale e la compromissione del diritto di difesa dell'imputato

Sulla base di quanto sinora illustrato deve riconoscersi che Raffaele Sollecito non è stato posto nelle condizioni di conoscere compiutamente l'accusa dalla quale difendersi, con evidente lesione del diritto di difesa e violazione delle modalità di esercizio dell'azione penale imposte dalla legge.

L'art. 417, comma 1, lett. b) c.p.p., infatti, prevede tra i requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio "*l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge*".

Con riferimento alle carenze del capo d'imputazione, sono note le divergenze ermeneutiche registrate sia in dottrina che negli indirizzi giurisprudenziali fino alla recente pronuncia delle Sezioni Unite intervenuta a dirimere il contrasto, a dimostrazione dell'importanza fondamentale riconosciuta nel sistema processuale accusatorio alla necessità di una definitiva perimetrazione della condotta contestata ai fini dell'esercizio del diritto di difesa.

La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha talvolta ravvisato una nullità assoluta della richiesta di rinvio a giudizio concernente l'iniziativa del P.M. nell'esercizio dell'azione penale, evidenziando come l'obbligo per il magistrato dell'accusa di esercitare l'azione penale si realizzi mediante la formulazione dell'imputazione che deve contenere l'enunciazione del fatto in forma chiara e precisa. È un dovere del P.M., si è sottolineato, quello di formulare l'accusa in maniera tale da impedire fraintendimenti e da consentire all'imputato di difendersi adeguatamente. Altre volte la giurisprudenza ha evidenziato come l'incompletezza dell'accusa comporti la violazione del diritto di difesa dell'imputato che risulta pregiudicato dall'impossibilità di predisporre un'adeguata strategia processuale.

La formula dell'art. 417, comma 1, lett. b) c.p.p., risultante dalla novella del 1999, si erge infatti a divieto di contestazioni che siano generiche e incomplete, ovvero ambigue o di scarsa comprensibilità.

Fino al recentissimo intervento delle Sezioni Unite - che hanno stabilito che il giudice dell'udienza preliminare, qualora ravvisi che il capo di imputazione sia stato formulato in

maniera generica o indeterminata, debba sollecitare il P.M. all'integrazione dell'atto e solo là dove questi resti inerte *"il medesimo giudice è legittimato ad adottare un provvedimento restitutorio che determini la regressione del procedimento, sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 521, comma secondo, c.p.p., onde consentire il nuovo esercizio dell'azione penale in modo aderente alle effettive risultanze d'indagine"* (Cass. Sez. Un., 20 dicembre 2007, Battistella, cit.) - si è registrata, dopo la modifica dell'art. 417 c.p.p., un'apertura della giurisprudenza di legittimità nel senso di riconoscere la possibilità per il giudice dell'udienza preliminare di dichiarare *"la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, in virtù dell'imprecisa enunciazione del fatto contestato (ex art. 18 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 che ha modificato la formulazione dell'art. 417, lett. b) c.p.p.) disponendo conseguentemente la restituzione degli atti al pubblico ministero per quanto di competenza"*. Secondo la Corte *"rientra, infatti, nei poteri del giudice dell'udienza preliminare verificare l'adempimento, da parte del pubblico ministero, della prescrizione di legge introdotta con la novella predetta, in ordine all'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, di guisa che l'esercizio di detto potere, per quanto opinabile nella sua concreta esplicazione, non può comunque ritenersi extra ordinem al punto da determinare l'abnormità del provvedimento"* (Cass., Sez. V pen., 11 luglio 2001, n. 36009, Di Lorenzo, in *Cass. Pen.*, 2003, p. 597; nello stesso senso Cass., 3 ottobre 2003, n. 43892, in *Guida al dir.* 2004, fasc. 5, p. 92 e, più di recente, Cass., Sez. V pen., 20 maggio 2004, n. 27990, in *Cass. Pen.*, 2005, fasc. 9, p. 2692).

La giurisprudenza di legittimità ha puntualmente sottolineato come l'inosservanza della forma *"chiara e precisa"* che deve impiegare il P.M. nell'enunciazione del fatto contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio non può, pertanto, restare priva di una sanzione. Oltre a concretare una patologia dell'iniziativa del P.M. nell'esercizio dell'azione penale, la violazione dell'art. 417, comma 1 lett. b) c.p.p. vanificherebbe la *ratio* della riforma del 1999, limitando le facoltà difensive dell'imputato. Va rilevato, inoltre, che l'udienza preliminare è una fase di carattere giurisdizionale in cui trova attuazione il contraddittorio e che potrebbe persino concludersi con una decisione di merito, per effetto dei riti alternativi, oppure con una sentenza di non luogo a procedere. In tali casi il giudice non può che decidere in relazione ad una precisa ipotesi fattuale, esattamente descritta e determinata nell'atto introduttivo. Nell'udienza preliminare, per di più, l'imputato ha la facoltà di

determinare l'andamento del processo, potendo scegliere un rito speciale. Tale facoltà sarebbe seriamente compromessa o persino vanificata se l'accusa non fosse formulata in termini chiari e precisi.

In caso di mancanza dell'atto d'impulso del processo penale, ma anche nelle ipotesi di difetto di alcuno dei connotati tipici dell'imputazione, non può dirsi garantito il rispetto del valore del contraddittorio.

E dunque non può revocarsi in dubbio che la mancata contestazione nella richiesta di rinvio a giudizio del singolo (puntuale) addebito riferibile a Raffaele Sollecito, nonché del titolo della sua ipotetica partecipazione al sodalizio criminoso e persino il suo apporto causale rispetto all'evento incida sul corretto svolgimento del contraddittorio in relazione al tema di fatto, in quanto rispetto ad esso l'imputato viene ad essere privato del necessario confronto dialettico e della possibilità di svolgere qualunque attività difensiva.

D'altronde è agevole comprendere che un'imputazione così incompleta e soprattutto vaga non consentirebbe neppure di eccepire il mancato riconoscimento di una eventuale circostanza attenuante, come quella prevista dall'art. 114 c.p. che si configura nel caso di efficienza causale minima dell'apporto di uno dei concorrenti nella vicenda criminosa; o, ancora, non permetterebbe di distinguere il concorrente effettivo dal mero connivente, ovvero da colui che pur essendo fisicamente presente in occasione della commissione del delitto si mantenga del tutto passivo senza incidere in alcun modo nel processo causale che dà luogo al delitto.

Ebbene, nel caso di specie tutta l'impostazione accusatoria si fonda sulla presunta partecipazione di Sollecito al sodalizio criminoso, partecipazione che, tuttavia, non è mai stata esattamente specificata dal P.M. A tal proposito, deve rilevarsi come, proprio in relazione alla condotta che sarebbe dovuta essere contestata, Raffaele Sollecito non abbia potuto compiere tutte le attività difensive previste dall'art. 415 *bis* c.p.p.: in primo luogo chiedere e ottenere l'interrogatorio ma altresì produrre memorie e documenti, al fine di dimostrare la sua estraneità ai fatti e convincere il P.M. a desistere dall'esercizio dell'azione penale.

C'è solo un modo per sanare il grave pregiudizio subito dalla difesa: in linea con la pronuncia delle Sezioni Unite, il P.M. deve essere sollecitato ad integrare l'enunciazione dell'accusa indicando il segmento della condotta che ipotizza a carico di Sollecito, il titolo

della sua partecipazione al concorso delittuoso e il suo apporto causale al verificarsi dell'evento. In mancanza di tale integrazione dovranno essere restituiti gli atti al medesimo P.M. ai sensi dell'art. 521, comma 2 c.p.p.

Roma, 15 settembre 2008

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Decreto di fermo e verbale di fermo (6 novembre 2007 ore 8,40)
- 2) Richiesta di colloquio dell'Avv. Tiziano Tedeschi (7 novembre 2007)
- 3) Trascrizioni dell'interrogatorio di garanzia (8 novembre 2007)
- 4) Indice atti depositati *ex art 415 bis c.p.p.*
- 5) Relazione polizia scientifica (7 novembre 2007)
- 6) Verbale sommarie informazioni Amanda Knox (6 novembre 2007 ore 01,45)
- 7) Dichiarazioni spontanee Amanda Knox (6 novembre 2007 ore 05,54)
- 8) Copia sent. Cassazione Penale, Sez. I, 1 aprile 2008, n. 990/2008
- 9) Annotazione del Sost. Comm. Napoleoni (5 novembre 2007)
- 10) Sommarie informazioni Raffaele Sollecito (5-6 novembre 2007)
- 11) Copia richiesta di rinvio a giudizio notificata a Raffaele Sollecito (17 luglio 2008)
- 12) Ordinanza GIP Matteini (9 novembre 2007)
- 13) Provvedimento iscrizione Rudi Guede (16 novembre 2007)
- 14) Provvedimento iscrizione per violazione normativa porto d'armi (21 maggio 2008)
- 15) Provvedimento iscrizione per simulazione tentato furto (9 giugno 2008)
- 16) Provvedimento iscrizione per rapina aggravata e contestazione dello stato di ubriachezza e intossicazione da sostanze stupefacenti (12 giugno 2007)
- 17) Derubricazione in furto aggravato (18 giugno 2008)

18) Provvedimento di archiviazione per Diya Lumumba (22 maggio 2008)

19) Richiesta di archiviazione per Diya Lumumba (19 maggio 2008)

Con osservanza

avvocato Luca Maori

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping horizontal stroke followed by a smaller, more intricate flourish.

avvocato Giulia Bongiorno

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'G' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.